Cultura giuridica e diritto vivente
Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo
Materiali

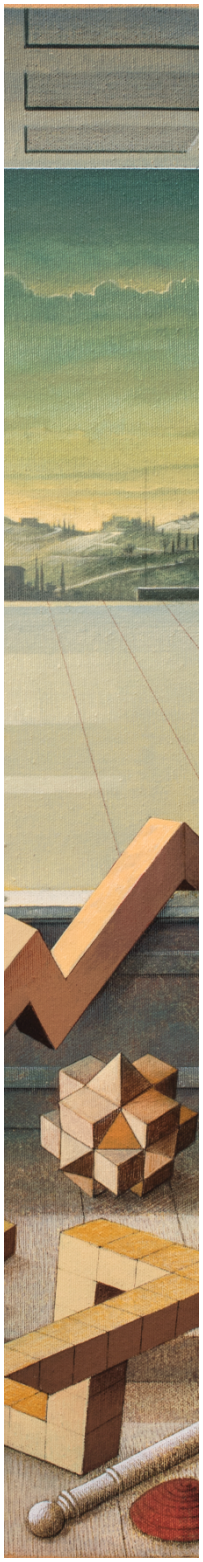

CONFLITTO FRA PIÙ ACQUIRENTI DELLA MEDESIMA PARTECIPAZIONE IN S.R.L.; CONFIGURABILITÀ E DISCIPLINA DELL'ACQUISTO *A NON DOMINO*

Laura di Bona

Abstract
[Conflict between multiple buyers of the same investment in s.r.l. and *non domino* configurability of the purchase]. Starting from the interpretation of the regulatory previsions of art. 2470, paragraph 3, cod. civ. - also in the light of the comparison with the discipline of conflicts between several buyers of movable property (art. 1155 of the civil code) and immovable property (art. 2644 of the civil code) - the essay proposes the application of the rules laid down therein with reference to the conflict between multiple buyers of the same shareholding in s.r.l. also to the hypothesis, not expressly provided, of the relative *non domino* purchase.

Key words:
Participation in s.r.l., conflict between buyers, purchase *a non domino*

Vol. 7 (2020)

Conflitto fra più acquirenti della medesima partecipazione in s.r.l.; configurabilità e disciplina dell'acquisto *a non domino*

Laura di Bona *

1. Inquadramento sistematico del tema: principio di libera trasferibilità delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata; disciplina e interessi sottesi

Il tema oggetto di indagine deve anzi tutto inquadrarsi nella cornice dettata dagli artt. 2469 e 2470 cod. civ., che, rispettivamente, riflettono il principio di libera trasferibilità delle partecipazioni; dettano i requisiti formali dell'atto di trasferimento e disciplinano la relativa efficacia[1].

Il principio di libera trasferibilità della quota non è concepito in termini rigidi e inderogabili. La natura dispositiva della previsione dell'art. 2469, comma 1, cod. civ. consente infatti limitazioni alla circolazione, derivanti sia da previsioni di legge sia da scelte statutarie, anch'esse non caratterizzate quale sistema chiuso, ed integrabili anche in via di prassi negoziale[2]. Per altro verso, la libera cedibilità delle partecipazioni è enfatizzata nelle fattispecie in cui è consentita l'offerta al pubblico delle quote - prima limitata alle *start up*

---

* Laura di Bona è Professore straordinario di Diritto Privato presso l'Ateneo di Urbino.
Indirizzo mail: laura.dibona@uniurb.it

[1] La disciplina è poi completata e specificata nei successivi artt. 2471 cod. civ., riferito alle vicende di carattere espropriativo, e 2471 *bis*, relativo ai diritti parziali su titolo volontario o giudiziale. La normativa codicistica risulta poi integrata dalla legislazione speciale avente ad oggetto ulteriori profili specifici: l'art. 36, comma 1 *bis*, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, oggetto di interpretazione autentica *ex* art. 14, comma 8, l. 12 novembre 2011, n. 183, in tema di semplificazione delle modalità di trasferimento; l'art. 100 *ter* TUF, sulle modalità alternative di circolazione delle quote offerte al pubblico mediante portali di raccolta dei capitali, inizialmente riservate alle s.r.l. *start-up* innovative e alle s.r.l. PMI innovative ed ora estesa a tutte le società a responsabilità limitata PMI, anche non innovative.

[2] Per una recente, sistematica disamina delle deroghe legali e statutarie al principio di libera trasferibilità delle quote, v. G. MARASÀ, in C. IBBA-G. MARASÀ (a cura di), *Le società a responsabilità limitata*, I, Milano, 2020, p. 606 ss., e *ivi* richiami dottrinali e giurisprudenziali.

innovative o PMI innovative - in parziale deroga al divieto previsto dall'art. 2468 cod. civ.[3].

La disciplina del trasferimento anzi tutto prevede l'enucleazione degli adempimenti formali e pubblicitari, incentrati sul deposito dell'atto di trasferimento[4], munito di sottoscrizione autenticata, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale[5]: l'art. 2470 cod. civ. disciplina il trasferimento dei diritti di proprietà, volontario o *mortis causa*; l'art. 2471 cod. civ. concerne le vicende espropriative, e l'art. 2471 *bis* cod. civ. è relativo ai diritti parziali.

Sul piano degli interessi in gioco, il principio di libera trasferibilità delle partecipazioni incide sul conflitto fra l'interesse del singolo socio a dismettere la quota e fuoriuscire dalla società, e quello alla stabilità degli assetti societari determinati dalla compagine dei soci; quest'ultimo, peraltro, può altresì contrapporsi all'interesse generale alla libera circolazione della ricchezza.

Quanto alla regolamentazione degli adempimenti formali e pubblicitari del trasferimento (deposito, iscrizione) ed alla relativa efficacia rispetto alla società e ai terzi, rilevano gli interessi potenzialmente confliggenti dei creditori, sia di colui che cede la quota, sia dell'avente causa; nonché gli interessi dei terzi che rivendichino diritti, anche solo parziali, sulla quota oggetto di disposizione[6]. Rileva altresì, sotto il profilo organizzativo, l'interesse della società partecipata, rispetto alla quale la cessione della quota, e la regolarità dei relativi adempimenti pubblicitari, incidono sulla individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali, in quanto costituenti la compagine sociale[7].

Nell'ambito di questa cornice regolamentare degli interessi coinvolti, è il profilo dell'efficacia del trasferimento a risultare centrale ai fini della presente indagine: non l'efficacia fra le parti, peraltro non esplicitata nella normativa in esame, e tuttavia ricavabile in via interpretativa sulla base dei principi generali; né quella verso la società (art. 2470,

---

[3] Il concetto di Pmi è definito dalla raccomandazione della Commissione Ue n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, attuata in Italia con decreto Mise del 18 aprile 2005. Sono ascrivibili alle Pmi le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato (o un totale di bilancio) sotto i 2 milioni; le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) sotto i 10 milioni; le medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato non oltre i 50 milioni (o totale di bilancio non superiore a 43 milioni). La normativa che consente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Pmi è nell'art. 1, comma 5 *novies*, e nell'articolo 50 *quinquies* del D.lgs. 58/1998 (Tuf, Testo unico dell'intermediazione finanziaria) e nel Regolamento attuativo emanato dalla Consob con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. Per effetto di questa normativa, il *crowfunding* (prima riservato alle società *start-up* e Pmi innovative) è stato esteso a tutte le Pmi. In deroga al divieto di cui all'art. 2648, comma 1, cod. civ., le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di s.r.l. possono dunque essere oggetto di offerta al pubblico, anche tramite portali per la raccolta di capitali.

[4] Sottolinea la funzionalizzazione di questo deposito alla successiva iscrizione nel registro delle imprese, e dunque la differenza fra pubblicità nel registro delle imprese mediante deposito o mediante iscrizione, G. MARASÀ, *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, in G. MARASÀ-C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, p. 78 ss., 118, 137 ss.; 166. Sul punto v. *infra*, § 3.

[5] Tale adempimento non costituisce condizione di validità del trasferimento fra le parti, essendo necessario ai soli fini pubblicitari e per la produzione dei relativi effetti: cfr. Cass., 27 ottobre 2017, n. 25626; Cass., 7 marzo 2014, n. 5407, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, p. 120; Cass., 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass., 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass., 2 maggio 2007, n. 10121.

[6] Sulla configurabilità della partecipazione in società a responsabilità limitata quale bene suscettibile di appropriazione, e in generale sul problema della relativa natura, v. *infra* § 3, ivi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

[7] In tema, v. L. FURGIUELE, *Trasferimento della partecipazione e legittimazione nelle società di capitali*, Milano, 2013, spec. p. 67 ss. con riferimento alle società a responsabilità limitata.

comma 1, cod. civ.); bensì l'efficacia rispetto ai terzi, disciplinata nel terzo comma dell'art. 2470 cod. civ., che attribuisce alla iscrizione nel registro delle imprese la funzione di criterio di risoluzione dei conflitti fra più acquirenti della medesima partecipazione.

La norma non estende il suo àmbito di applicazione all'ipotesi di acquisto a *non domino* della quota sociale. Onde scongiurare conclusioni che, traducendosi in un *non liquet*, tradirebbero la missione dell'interprete, occorre dunque colmare in via ermeneutica l'apparente lacuna normativa. La soluzione al problema postula una riflessione sulla *ratio* sottesa alle prescrizioni di forma e di pubblicità, anche in visione comparativa e diacronica; sulla natura della quota sociale; nonché sulla funzione e i caratteri dei singoli requisiti legali prescritti nella fattispecie complessa delineata dall'art. 2470, comma 3, cod. civ.

2. Il regime formale e pubblicitario del trasferimento delle partecipazioni in s.r.l. nelle legislazioni europee e la pluralità di *rationes* ad esse sotteso

La disciplina codicistica sui requisiti di forma del contratto e di pubblicità del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata risulta nei principi armonizzata con le previsioni di altre legislazioni europee.

Quelle che hanno recepito la soluzione francese condividono l'applicazione del principio consensualistico, per cui il solo consenso legittimamente manifestato è necessario e sufficiente a produrre fra le parti l'effetto traslativo del diritto (o del complesso di diritti)[8]; gli effetti nei confronti della società (al fine della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali) e dei terzi (in termini di opponibilità della cessione) postulano, invece, ulteriori adempimenti formali e pubblicitari.

Questi si identificano nella imposizione ora di un atto con sottoscrizione autenticata (come appunto nell'art. 2740 cod. civ.), ora di un atto pubblico per il contratto, come negli ordinamenti ove ancora vige la distinzione romanistica fra *titulus* e *modus adquirendi* (così nei §§ 15 e 76 del *GmbH-Gesetz* tedesco e austriaco e nell'art. 26 della spagnola *Ley de Sociedades de Responsabilidad Limidada*). Rispetto al profilo della opponibilità del contratto ai terzi, alla previsione italiana del deposito presso il registro delle imprese

[8] L'applicabilità anche al trasferimento delle partecipazioni societarie del principio consensualistico *ex* art. 1376 cod. civ. è pacifica. In giurisprudenza, v. Cass., 2 maggio 2007, n. 10121, in *Diritto&Giustizia*, 2007; Cass., 11 gennaio 2005, 339, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 1; Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Dir. prat. soc.*, 2000, p. 95; Cass., 23 maggio 1997, n. 697, in *le società*, 1997, 6, 647, con commento di PICONE; in *Giur. it.*, 1997, I, 1, p. 720, con nota di REVIGLONO; in *Corr. giur.* 1997, p. 684, con nota di AMBROSINI. Fra gli Autori: *ex multis*, v. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 2002, p. 553; V. DE STASIO, *op. cit.*, p. 33 ss; R. GUIDOTTI, *Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento della quota di s.r.l. dopo la riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 773 ss., C. CHESSA, *Il conflitto tra più acquirenti della medesima quota di s.r.l. dopo l'entrata in vigore del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 42 ss. Per autorevoli impostazioni del tema, a monte, della separazione fra il profilo traslativo del diritto e quello della opponibilità dell'acquisto, cfr. F. CARNELUTTI, *Teoria giuridica della circolazione,* Padova, 1933, p. 75 ss.; G. PALERMO, *Contratto di alienazione e titolo dell'acquisto*, Milano, 1974, p. 23 ss., spec. p. 44 ss.; A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato* Iudica-Zatti, Milano, 1990, p. 317 ss.; G. VETTORI, *Consenso traslativo e circolazione dei beni*, Milano, 1995, p. 41 ss.; ID., *Effetti del contratto*, in *Il contratto in generale*, in *Trattato* Bessone, Torino, 2002, p. 93 ss.; F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Commentario* Schlesinger, Milano, 1998, p. 3 ss.; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in E. GABRIELLI-F. GAZZONI, *Trattato della trascrizione*, I, Torino, 2012, p. 1 ss.

fa *pendant* quella francese che prevede il deposito presso il registro del commercio, soppressa invece nell'ordinamento spagnolo[9].

Molteplici e concorrenti sono le funzioni sottese ai diversi regimi formali previsti: così, accanto alla esigenza di favorire all'organo gestorio un controllo più efficace dei trasferimenti, tanto più in presenza di clausole limitative della libera cedibilità delle quote, come previste nell'ordinamento italiano (v. art. 2469 cod. civ.), si è posta in altri sistemi (tedesco ed austriaco) la necessità di scongiurare, rispetto alle società a responsabilità limitata, la creazione di un mercato analogo a quello delle azioni, in ragione della ben maggiore autonomia statutaria a queste riservata. E ancora, si è ritenuto così di garantire conoscenza della identità personale dei soci[10], sovente dotati *ope legis* di poteri gestori o di una responsabilità patrimoniale rafforzata rispetto a quella degli azionisti; ovvero di istituire, mediante il regime formale previsto dal legislatore italiano (scrittura privata autenticata), un deterrente, o comunque un sistema "spia" e di controllo, rispetto all'illecito reimpiego di denaro, eventualmente realizzato proprio mediante trasferimento di quote societarie.

3. Il criterio di risoluzione del conflitto fra più acquirenti della quota societaria previsto dall'art. 2740, comma 3, cod. civ.: inquadramento sistematico

Nel novellare la normativa in tema di pubblicità ed efficacia del trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata, il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha disciplinato l'ipotesi della doppia alienazione. Si è così testualmente colmata una lacuna normativa, rispetto alla quale si erano sviluppati orientamenti diversi, sia nel formante dottrinale che in quello giurisprudenziale[11].

Da un lato, e con tesi maggioritaria (evidentemente disattesa dal legislatore della riforma), si era ritenuto che il conflitto dovesse risolversi in base al classico principio del *prior in tempore potior in iure*, e dunque in favore di chi avesse acquistato la quota con atto sottoscritto, autenticato da notaio, di data certa anteriore[12]. All'onere della iscrizione nel registro si era attribuita, correlativamente, funzione di mero strumento informativo

---

[9] Per ampi riferimenti, v. M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione in s.r.l. tra acquisti a* non domino *e pubblicità commerciale*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Assago (Mi), 2007, p. 415 ss.; G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato* Galgano, VIII, Padova, 1985, p. 69 s., nt. 11.

[10] La funzione identificativa dei soggetti effettivamente titolari dei diritti sulla quota, un tempo assegnata alla iscrizione nel libro soci, è ora affidata alla iscrizione nel registro delle imprese, a seguito dell'intervenuta abolizione del libro soci, ai sensi dell'art. 15, commi 12 *quater*, 12 *undecies*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2.

[11] Per una rassegna dei diversi orientamenti, v. G. MARASÀ, *Il trasferimento delle partecipazioni*, in C. IBBA-G. MARASÀ (a cura di), *Le società a responsabilità limitata*, I, Milano, 2020, p. 594 s. e ivi riferimenti bibliografici; M. SPERANZIN, *op.cit.*, p. 413 ss., 419 s., nt. 14; V. DE STASIO, *op. cit.*, p. 85 ss., 156 ss.; A.D. SCANO, *Il conflitto tra più acquirenti della stessa quota*, in A. SERRA-C. IBBA-G. RACUGNO-V. FARINA (a cura di), *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, Milano, 2004, p. 121 ss.; C. IBBA, *Gli effetti dell'iscrizione*, in G. MARASÀ-C. IBBA, *op. cit.*, p. 227 s.

[12] V., *ex multis,* C. ANGELICI, *Sul nuovo testo dell'art. 2479 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 238. In giurisprudenza, v. Cass., 18 febbraio 1985, n. 1355, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, fasc. 2; in *Fallimento*, 1985, p. 1242; Cass., 27 gennaio 1984, n. 640, in *Giust. civ.*, 1984, I, 3090; Trib. Torino, 27 agosto 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, p. 585, con nota di SANZO; in *Fallimento*, 1993, p. 394, con nota di OLIVA.

(pubblicità-notizia), volto appunto ad assicurare trasparenza e conoscibilità rispetto alla circolazione della ricchezza mediante trasferimento di quote societarie[13].

Con diverso orientamento, si era assegnata alla pubblicità l'ulteriore funzione di garantire l'opponibilità dell'acquisto, ravvisando così nell'iscrizione nel registro delle imprese[14], o alternativamente nel libro soci (a quel momento ancora previsto), il criterio risolutivo del conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore: nel primo caso in applicazione dell'art. 2193 cod. civ.[15] o dell'art. 2914, n. 4, cod. civ.[16], nel secondo, qualificando la quota sociale come credito o posizione contrattuale.

In altra impostazione ancora, si era sostenuta la trascrivibilità dell'acquisto ai sensi dell'art. 2683 cod. civ., proponendo anche per la quota una diretta applicazione della regola *ex* art. 2644 cod. civ.[17].

L'introduzione, con la riforma del diritto societario, dell'art. 2470, comma 3, cod. civ., ha evidentemente disatteso queste impostazioni, assegnando all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese - unitamente al requisito soggettivo della buona fede - la funzione di coelemento costitutivo della opponibilità dell'acquisto, idoneo a risolvere il conflitto fra più acquirenti della medesima quota di s.r.l.

Il dato normativo in parola, viepiù in combinato disposto con quello dell'art. 2471 *bis*, consente, per un verso, di individuare il modello di riferimento per la risoluzione dei conflitti fra più aventi causa dal medesimo titolare, nonché, per altro verso, di addivenire alla corretta qualificazione ontologica della quota di s.r.l.[18].

Sul primo profilo, occorre sottolineare che, di là da una mera assonanza fra priorità dell'iscrizione e priorità della trascrizione, il modello tracciato nella norma non è affatto ascrivibile a quello previsto dall'art. 2644 cod. civ. per gli acquisiti immobiliari, fondato sulla (mera) priorità della trascrizione e sul relativo principio di continuità (art. 2650 cod. civ.)[19]. La stessa Relazione preparatoria alla riforma d'altra parte escludeva

---

[13] P. SPADA, *La "legge Mancino" e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 283 ss.; G. MARASÀ, *Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi*, in G. MARASÀ-C. IBBA, *op. cit.*, p. 1 ss.

[14] D. CENNI, *L'iscrizione nel registro delle imprese e la doppia alienazione di azienda e di quota di s.r.l.*, in *Contr. e impr.*, 1996, p. 467 ss.; ID., *La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi*, *ivi*, 1993, p. 1151 ss.; S. CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 1995, IV, pp. 153 ss., 160; G. BARALIS-P. BOERO, *Le vicende delle quote di società a r.l. nella disciplina della legge 310 del 1993*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 295 ss., 3030 ss.

[15] Cass., 12 dicembre 1986, n. 7409, in *Foro it.*, I, c. 1101.

[16] C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 328; P. REVIGLIONO, *op. cit.*, 193 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti sulla modifica dell'art. 2479 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 332; F. TASSINARI, *Conflitto tra acquirenti di diritti incompatibili relativi a quote di s.r.l.*, in *Notariato*, 1995, p. 559 ss.

[17] Il tema ridonda nel problema della qualificazione ontologica della partecipazione in s.r.l., sulla quale si tornerà *infra*.

[18] Per una rassegna delle diverse tesi sulla natura della partecipazione in società a responsabilità limitata, v. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008, pp. 89 ss., 98 ss.; nella disciplina previgente rispetto al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, v. P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 6 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. civ. comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1982, p. 183 ss.

[19] Per questa assimilazione, v. N. SALANITRO, *Società di capitali e registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 678 ss., spec. p. 688; C. ZAGANELLI, *Commento all'art. 2740*, in M. SANDULLI-V. SANTORO (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6* a cura di, 3, Torino, 2003, p. 68 ss., spec. p. 71. *Contra*, G. MARASÀ, in C. IBBA-G. MARASÀ (a cura di), cit., p. 597. Cfr. anche F. BRIOLINI, *Il conflitto tra acquirenti della medesima partecipazione di s.r.l. (Appunti sull'art. 2740, comma 3, c.c.)*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p.

testualmente tale assimilazione[20], espressamente richiamando, per contro, lo schema previsto dall'art. 1155 cod. civ. per la circolazione dei beni mobili: «nel terzo comma dell'art. 2470 si è adottata una soluzione che appare equilibrata sul piano di una valutazione degli interessi e che viene sostanzialmente a riprodurre quella dell'art. 1155 per la circolazione dei beni mobili: nel caso di conflitto tra acquirenti della partecipazione, la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede»[21].

Operano dunque, rispetto all'iscrizione in buona fede del titolo di acquisto delle quote societarie, il medesimo principio, ed il correlativo effetto, previsti dall'art. 1155 cod. civ. per l'acquisto in buona fede del possesso dei beni mobili (non iscritti in pubblici registri). D'altra parte, come noto, mentre la previsione di cui all'art. 1155 c.c. è ascrivibile alle fattispecie complesse qualificate dall'attribuzione del diritto al terzo pur in carenza di legittimazione dell'alienante, il sistema della trascrizione immobiliare non attiene agli acquisti *a non domino* di diritti reali immobiliari, bensì a quelli *a domino*[22], risolvendo il conflitto fra titoli sulla base del principio di priorità temporale applicato alla pubblicità immobiliare, e subordinando così l'efficacia dell'iscrizione all'esistenza di una continuità di iscrizioni di titoli aventi ad oggetto la medesima partecipazione.

L'elemento della buona fede, richiesto sia nell'art. 2470, comma 3, sia nell'art. 1155 cod. civ., esclude per contro la possibilità di invocare ed applicare il principio di continuità, siccome evidentemente ogni iscrizione anteriore, attesa la rilevanza del suddetto co-requisito soggettivo, potrebbe venire inficiata dalla eventuale malafede dell'acquirente, vanificando così anche la sottesa esigenza di garantire l'interesse collettivo alla circolazione giuridica dei beni e alla sicurezza dei traffici.

Come per l'art. 1155 il possesso del bene mobile rappresenta una forma di pubblicità che rende edotti i terzi della perdita della disponibilità materiale del bene da parte del dante causa, allo stesso modo (e con lo stesso effetto) nel sistema dell'art. 2470 cod. civ. opera e funziona l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento

---

359 ss., spec. p. 367, che metodologicamente esclude la confrontabilità tra fattispecie eterogenee; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 426 s., che afferma che il criterio *ex* art. 2470, comma 3, cod. civ. sembra collocarsi «a metà strada tra le fattispecie indicate come acquisti *a non domino* (nella circolazione mobiliare o, in casi eccezionali, in quella immobiliare) e i casi di conflitti tra titoli risolti esclusivamente con riferimento alla c.d. fattispecie secondaria costituita dalla pubblicità», fra cui appunto la trascrizione *ex* art. 2644 cod. civ.

[20] Relazione allo schema di decreto legislativo recante "R*iforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366*", in *Giur. comm.*, Supplemento al n. 4/2003, p. 65 ss., spec. p. 94: «si è ritenuto che, pur essendo la circolazione [della quota sociale] sottoposta ad un regime di pubblicità presso il registro delle imprese, non si potesse adottare la soluzione tradizionale per la pubblicità immobiliare. Si è osservato, infatti, […] che siffatta soluzione avrebbe condotto al risultato paradossale secondo cui l'acquirente di una partecipazione in società a responsabilità limitata verrebbe a godere di una tutela persino maggiore rispetto a quella di cui gode chi acquista un titolo di credito o uno strumento finanziario dematerializzato [Risultato paradossale che consisterebbe nel] tutelare maggiormente chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acquista un titolo azionario che invece si caratterizza per quella tipica destinazione». La dottrina ha tuttavia evidenziato come tale soluzione comporti un esito altrettanto paradossale, nel prevedere rispetto alle quote societarie un regime di circolazione rafforzato rispetto a quello vigente per i beni immobili: cfr. M. CENINI, *Gli acquisti* a non domino, Milano, 2009, p. 205; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 420, spec. nt. 18; F. BRIOLINI, *o.p. cit.*, p. 367.

[21] M. CENINI, *o.l.u.c.*

[22] F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2019, p. 310.

della quota di partecipazione in s.r.l. Tale adempimento pubblicitario, in assenza di *traditio rei*, viene dunque ad assolvere la medesima funzione che, nel modello *ex* art. 1155 cod. civ., è perseguita dall'apprensione del possesso[23].

Tale inquadramento evidentemente costituisce indice risolutivo anche rispetto al tema della natura della quota sociale, escludendone la qualificazione sia in termini di bene mobile registrato, materiale[24] o *sui generis*[25] - sia in termini di bene immateriale[26], posizione

---

[23] Cfr. F. GAZZONI, *o.u.c.*, p. 1469, secondo il quale «evidentemente perché la quota è considerata un bene immateriale, equiparato, *ex* art. 812[3], a quelli mobili, onde l'iscrizione varrà impossessamento, con applicazione dell'art. 1155»; M. MALTONI-F. TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, p. 223 ss.; C. CHESSA, *op. cit.*, p. 42 ss., spec. p. 51 s.; R. GUIDOTTI, *op. cit.*, p. 779; E. MARCELLINO, *Osservazioni in tema di annullamento di delibera e di conflitto tra più acquirenti*, nota a Trib. Macerata, 17 agosto 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 129. In posizione parzialmente diversa, M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 430 s., che da un lato esclude espressamente che l'iscrizione possa mai essere equiparata al possesso, poiché «non si tratta […] dell'atto che consente l'effettivo esercizio dei poteri che spettano al titolare della quota»; dall'altro, tuttavia, rileva: «sono però sempre più diffuse le ipotesi in cui il requisito dell'impossessamento in senso tecnico viene eliminato ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'acquisto a non domino e viene sostituito con un requisito idoneo a creare un'analoga situazione di esclusività (si pensi al sistema di deposito accentrato dei valori mobiliari introdotto dalla l. n. 289/1986 – ora artt. 80-90 t.u.f. – o alla dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al d.lgs. 231/1998). Anche quando manca un riferimento al possesso, l'ordinamento può stabilire re gole parallele a quelle che governano il trasferimento de beni mobili, purché garantiscano [..] la 'esclusività' della relazione con il bene idonea ad escludere illegittime intrusioni di terzi», precisando che «mentre il possesso offre una sicurezza di tipo 'statico', l'iscrizione in un conto, in un registro, ecc. offre una sicurezza di tipo 'dinamico'».

[24] Per una recente qualificazione della quota come bene immateriale, S. FORTUNATO, *La società a responsabilità limitata*, Torino, 2017, p. 88 ss.; nello stesso senso, già S. CHIARLONI, *Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese*, in *Gur. it.*, 1995, IV, p. 153 ss.; G. B. FERRI JR., *In tema di pubblicità del trasferimento di quota secondo la legge n. 310*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 338 ss. In tema, v. anche L. MENGONI, *L'acquisto 'a non domino'*, Milano, 1949, nt. 78; ID., *Ancora sull'applicabilità all'azienda del principio «possesso vale titolo»*, nota a App. Firenze, 27 febbraio 1948, in *Giur. it.* 1949, I, 2, c. 170. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Perugia, 25 febbraio 2020, in Società, 2002, p. 1008 ss.; Trib. Milano, 8 marzo 2001, *ivi*, 2001, II, p. 635 ss.; Trib. Milano, 28 marzo 2000, in *Giur. it*, 2000, p. 2109 ss. *Contra*, M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 421 s.

[25] Si riteneva che, attesa la natura di pubblico registro del Registro delle imprese, la novella attuata con la l. n. 310/93 (cd. Legge Mancino) avesse determinato l'inserimento della quota di partecipazione in s.r.l. nell'ambito della categoria generale dei beni mobili di cui all'art. 812, co. 3 c.c., più specificatamente, nella speciale categoria di beni mobili di cui all'art. 815 c.c. Più esattamente, si concepiva così la quota come bene rappresentativo di un fascio di posizioni giuridiche a contenuto partecipativo-contrattuale e caratterizzato da una mobilità di grado inferiore rispetto all'azione, proprio per effetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese, qualificandola pertanto come bene mobile registrato *sui generis*. In giurisprudenza, v. Trib. Ferrara 9 maggio 2005, in *Le Società*, 2006, p. 488 ss., Trib. Bologna, 30 gennaio 1997, *ivi*, 1997, p. 932 ss.; in dottrina, v D. U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei d. lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano 2003, p. 208. *Contra*, v. M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 422 e 430, il quale condivisibilmente reputa tale qualificazione esclusa dalla inidoneità della partecipazione societaria sia ad esprimere alcun coefficiente creativo, sia ad essere riproducibile ed oggetto di godimento plurimo.

[26] Cfr. Cass., 18 agosto 2017, n. 20170, che ne esclude il possesso; Cass., 21 ottobre 2009, n. 22361, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 1112; Cass., 13 settembre 2007, n. 19161, in *Foro it.*, 2008, I, p. 3295; Trib. Milano, 9 maggio 2017, in *Giur. it.*, 2017, p. 2422, con nota di O. CAGNASSO, *Preliminare di vendita e pignoramento di partecipazioni di s.r.l.*; Trib. Roma, 15 giugno 2015, in *Società*, 2016, p. 368; e già Cass., 12 dicembre 1986, n. 7409, in *Foro it.*, 1987, p. 1101 ss., che qualifica la partecipazione come «unitaria situazione soggettiva di ciascun socio nell'organizzazione societaria - sintesi dei poteri e dei corrispondenti doveri attribuiti al socio dalla prestabilita disciplina dell'organizzazione societaria - che è, estrinsecamente, modo di essere del socio in tale organizzazione, diviene alterità rispetto al soggetto, assume la consistenza di individualità ontologica

contrattuale[27] o diritto di credito (quest'ultima comunque testualmente superata dalle previsioni di cui agli artt. 2471 e 2471 *bis* cod. civ.)[28].

Conferma di ciò si trae altresì dal disposto dell'art. 2741 *bis* il quale, come evidenziato in dottrina, nel prevedere la suscettibilità della quota ad essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, ne conferma la natura di cosa mobile e la possibilità di un possesso in senso tecnico[29].

4. Sui coelementi costitutivi della fattispecie di risoluzione del conflitto fra più acquirenti della medesima partecipazione societaria

Nel prevedere che, in caso di conflitto fra due acquirenti della medesima partecipazione sociale, prevalga l'avente causa che per primo abbia effettuato in buona fede l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese, anche qualora il suo titolo di acquisto sia di data posteriore, la norma come visto attribuisce all'elemento soggettivo il ruolo di co-requisito essenziale, unitamente all'elemento oggettivo dell'iscrizione nel registro delle imprese, assegnando a quest'ultima funzione tipicamente dichiarativa[30].

Tale funzione consente di cogliere il diverso ruolo della iscrizione di cui al comma 3 dell'art. 2740 cod. civ. rispetto al deposito previsto nel comma precedente.

---

oggettiva, rispetto alla quale il soggetto socio si trova in relazione di appartenenza; al fine della sua trasferibilità a terzi[...]. L'unitaria situazione soggettiva del socio nell'organizzazione societaria, definita quota di partecipazione, assume, dunque, la qualità di bene. Incorporata nell'azione, è stato riconosciuto che rientra nella categoria di beni mobili dalla sentenza di questa Suprema Corte 6 aprile 1982 n. 2103 (che ne ha ammesso l'acquisto per usucapione abbreviata a norma dell'art. 1161, c.c.). La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un'azione, e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, equiparato, dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 812 c.c., ai beni mobili materiali».

[27] Cfr. G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario del cod. civ.*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, *sub* artt. 2472-2497 *bis*, Bologna-Roma, 1984, p. 101 ss.; G. RACUGNO, *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, p. 1054 ss. Questo orientamento, proprio muovendo dalla considerazione che la quota non sia riducibile ad un unitario diritto, rappresentando piuttosto espressione di una situazione giuridica complessa, sintesi di una pluralità di diritti, poteri, interessi ed obblighi che direttamente o indirettamente scaturiscono dal contratto sociale, configura la quota di partecipazione come posizione contrattuale. Ciò tuttavia dovrebbe comportare applicazione della disciplina della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 cod. civ., le cui previsioni più significative risultano tuttavia sostanzialmente inapplicabili alla cessione della partecipazione.

[28] In un risalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale la quota di partecipazione in s.r.l. era configurata quale diritto di credito del socio verso la società di natura essenzialmente patrimoniale, seppur condizionato all'esistenza di utili annuali risultanti dal bilancio approvato e, in caso di scioglimento della società, all'esistenza di un patrimonio netto da dividere tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione: : v. Cass. 14 marzo 1957, n. 859, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 1283; Cass., 11 luglio 1962, n. 1835, in *Riv. dir. comm.*, 1963, II, p. 191; C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1937, p. 16; A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, Milano, 1950, p. 113 ss. La tesi, testualmente disattesa dalla riforma del 2003 che ha introdotto l'assoggettabilità della quota ad espropriazione, pegno, usufrutto e sequestro (artt. 2471 e 2471 *bis* cod. civ.)., così confermandone la possibilità di formare oggetto di proprietà e di possesso, risultava invero contraddetta già dalla mera considerazione che la partecipazione societaria si compone di una varietà di situazioni giuridiche soggettive che ne determinano complessità tale non potersi ridurre alla qualificazione in termini di (mero) credito.

[29] Cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, p. 526 ss.; C. CHESSA, *op. cit.*, p. 42 ss., spec. p. 51 s.

[30] Cfr. D. GALLETTI, *Artt. 2469-2470*, in *Cod. comm. delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, p. 171 ss. il quale, nell'affermare che la norma assegna alla iscrizione funzione dichiarativa, esprime tuttavia notazioni critiche sulla complessiva scelta del legislatore, affermando che «l'art. 2470, 3° co., risponde ad una logica dal chiaro sentore equitativo, e realizza un pasticcio normativo di cui non si sentiva davvero il bisogno».

4.1. L'iscrizione nel registro delle imprese. Differenze rispetto al mero deposito di cui al comma 2 dell'art. 2740 cod. civ. La tesi che riferisce l'anteriorità al deposito per l'iscrizione: rilievi critici. Le ragioni che avvalorano l'interpretazione che àncora la valutazione della anteriorità al momento della iscrizione nel registro delle imprese

L'adempimento prescritto dal comma 2 dell'art. 2470 cod. civ. costituisce a ben vedere un "mero" deposito, con funzione di pubblicità-notizia, e in tal senso opportunamente la novella ha sciolto l'equivoco terminologico determinato dalla previgente formulazione dell'art. 2479 cod. civ., che impropriamente evocava l'iscrizione[31].

Deposito ed iscrizione costituiscono pertanto adempimenti ontologicamente, funzionalmente e temporalmente distinti, l'uno, peraltro, a cura del notaio, e l'altro onere del contraente, utile contro eventuali iscrizioni successive di diritti confliggenti[32]. L'anteriorità, quale criterio risolutore del conflitto, va dunque valutata rispetto alla data di iscrizione, e non già «alla data di deposito per l'iscrizione»[33].

I rilievi secondo i quali, nella prassi, la registrazione non segue rigidamente l'ordine di protocollazione e si registrano tempistiche disomogenee nelle diverse camere di commercio non paiono comunque sufficienti ad anticipare al momento del deposito il vaglio di anteriorità, anche considerando il fatto che tale adempimento è a cura del notaio e non della parte stessa. Mentre dunque può escludersi che la priorità possa valutarsi rispetto alla data di completamento del procedimento di iscrizione, deve ritenersi che un efficace contemperamento degli interessi in gioco possa realizzarsi ancorando tale anteriorità alla data di protocollazione della iscrizione.

In applicazione di tali assunti, deve dunque concludersi, con riferimento al sistema di pubblicità complessivamente previsto nell'art. 2470 cod. civ. ed alla relativa funzione composita, che il deposito dell'atto di trasferimento (di cui al comma 2) per un verso è oggetto di obbligo e, per altro verso, costituisce mera pubblicità-notizia, del tutto conformemente alla tradizionale funzione degli adempimenti notarili di garantire la trasparenza nella circolazione dei capitali.

L'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta invece un onere per l'acquirente, di rilevanza decisiva, in quanto ad esso (*rectius*, alla sua anteriorità temporale) la norma attribuisce il ruolo di requisito per la conservazione dell'acquisto, (pur) in pregiudizio di eventuali (precedenti) atti dispositivi incompatibili.

---

[31] Cfr. R. GUIDOTTI, *Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento della quota di s.r.l. dopo la riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 778 ss.; M. SPERANZIN, *Registro delle imprese e trasferimento di quote di s.r.l.: questioni ancora non (del tutto)* risolte, ivi, 2001, II, p. 639; D. GALLETTI, *Il creditore particolare del socio*, Milano, 2002, p. 118, nt. 42; A.L. BONAFINI, *Profili applicativi del trasferimento di quote di s.r.l. intestate a società fiduciarie*, in *Notariato*, 2000, p. 462, il quale evidenzia come la normativa di cui alla l. 310/2003 perseguisse una finalità di contrasto alla criminalità organizzata. *Contra*, R. ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, *ivi*, 2003, I, p. 479 ss., spec. p. 489, il quale ritiene invece che «sicuramente a causa di un refuso nel secondo comma dell'art. 2470 è saltato l'inciso 'per l'iscrizione'…il che impone di sottolineare che comunque, ad onta della lettera della norma, di un'iscrizione e non di un mero deposito si tratti».

[32] Nello stesso senso, R. GUIDOTTI, *op. cit.*, p. 776 ss. *Contra*, M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 416; nella giurisprudenza di merito, Trib. Ferrara, *Giud. Reg. impr.*, 9 maggio 2005, in *Riv. del not.*, 2007, p. 441 ss., con commento di CARLINI.

[33] N. CIOCCA, *op.cit.*, p. 700; nello stesso senso, V. MELI, *Efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti dei terzi*, in A.A. DOLMETTA-G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario* dedicato a B. Portale, Milano, 2011, p. 373 s.

4.2. Profili interpretativi del requisito della buona fede

Alcuni ulteriori profili paiono meritevoli di approfondimento nella disposizione in esame: il riferimento è al requisito della buona fede, che la norma postula, quale condizione per l'opponibilità dell'atto di trasferimento della partecipazione societaria, a caratterizzare l'iscrizione.

Secondo i principi di cui all'art. 1147 cod. civ., che devono ritenersi applicabili anche a questa fattispecie, la buona fede va qui anzi tutto intesa quale ignoranza di ledere l'altrui diritto e deve essere concepita non già in senso prettamente intellettivo, bensì secondo la concezione "etica", informata al principio di solidarietà sociale *ex* art. 41 cost.[34], secondo la quale l'ignoranza che dipende da colpa grave ridonda in mala fede[35]. Tale interpretazione pare da condividere anche poiché svolge una funzione incentivante della diligenza dell'acquirente, altrimenti indotto ad omettere qualunque iniziativa volta ad assumere informazioni sul dante causa[36].

4.2.1. Imputazione soggettiva

Una ulteriore notazione concerne l'individuazione del soggetto cui la buona fede deve essere imputata. La buona fede, da intendersi quale ignoranza del previo acquisto da parte di un terzo, deve evidentemente essere riferita alla parte sostanziale sulla cui sfera giuridico-patrimoniale viene ad incidere l'acquisto, non già al soggetto - notaio o altro professionista incaricato - che pure materialmente curi l'adempimento della registrazione[37]. A tale interpretazione logica non è certo di ostacolo il dato letterale, che riferisce lo stato soggettivo al momento della iscrizione, con ciò disciplinando il diverso profilo temporale, su cui si dirà di seguito.

4.2.2. Individuazione del momento di rilevanza del requisito soggettivo. La tesi della "buona fede continua": il riferimento della buona fede al momento dell'acquisto quale equilibrato contemperamento degli interessi in gioco

L'individuazione del momento nel quale deve ricorrere il requisito soggettivo della buona fede riveste importanza cruciale siccome, una volta stabilito, l'eventuale sopravvenuta consapevolezza dell'avente causa - *rectius* di uno degli aventi causa - dell'esistenza di un altro acquirente con titolo anteriore non dovrebbe pregiudicare il trasferimento iscritto nel registro (*mala fides superveniens non nocet*).

Tre le possibili interpretazioni: che la buona fede debba sussistere al momento dell'acquisto (cd. buona fede iniziale)[38]; che debba caratterizzare il deposito dell'atto di

---

[34] Per tutti, v. L. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede*, in *Digesto civ.*, IV, Torino, 1988, p. 154 ss.
[35] R. ROSAPEPE, *op. cit.*, p. 492.
[36] D. GALLETTI, *op. cit.*, p. 172.
[37] V. MELI, *op. cit.*, p. 375.
[38] Cfr. A.D. SCANO, Nec superveniens scientia nocebit: *ancora sul conflitto fra più acquirenti della stessa quota di s.r.l.*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 1, p. 39 ss.

trasferimento[39]; che debba persistere sino al momento della iscrizione nel registro delle imprese (cd. buona fede continua)[40].

Ebbene, da un lato la lettera della norma, che fa riferimento a colui che «ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese», non può essere di per sé sola considerata vincolante e limitativa di una scelta ermeneutica che ricerchi il più ragionevole contemperamento degli interessi in gioco. D'altra parte, neppure può risultare dirimente l'argomento di ordine sistematico, pur in dottrina evidenziato, per cui «il predicato della *continuità* della buona fede soggettiva […] si limita ad affiorare nel "sistema restitutorio" tratteggiato dagli artt. 535, comma 2°, 1776 e 2038, comma 1°, c.c.; mentre nel campo della "circolazione dei beni" persiste la rilevanza della buona fede iniziale»[41].

La tesi secondo la quale la ricorrenza del requisito soggettivo andrebbe attestata al momento del deposito dell'atto di trasferimento suscita perplessità, nella misura in cui induce a reputare sussistente la buona fede anche qualora l'acquirente, venuto a conoscenza, dopo il deposito, del prioritario diritto di un primo acquirente, proceda o addirittura solleciti l'iscrizione per consolidare il proprio acquisto. Ciò *a fortiori* vale per la tesi della buona fede iniziale, certamente più fedele al tradizionale principio *mala fides superveniens non nocet*, ma ancor più incline a sacrificare l'interesse di un eventuale primo acquirente con diritto potiore.

Preferibile appare dunque l'interpretazione che riferisce la buona fede al momento della iscrizione nel registro delle imprese[42] (buona fede c.d. continua), siccome maggiormente coerente con la necessità che lo stato soggettivo di buona fede sussista al momento in cui l'atto di trasferimento divenga opponibile ai terzi.

Depone in tal senso anche una considerazione di ordine sistematico, ove si consideri che pure nelle fattispecie di acquisto *a non domino* di cui agli artt. 1153 cod. civ.; 1155 cod. civ.; 1994 cod. civ. e 32, comma 4, d.lg. n. 213/1998 si richiede che la buona fede sussista al momento dell'impossessamento della cosa, del titolo di credito, o della registrazione in conto, con ciò esprimendo una *ratio* pienamente coerente con quella sottesa alla disciplina del conflitto fra più acquirenti della stessa partecipazione societaria[43].

---

[39] V. MELI, *op. cit.*, p. 373 ss.; M. MALTONI, *Commento all'art. 2470*, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, III, *(artt. 2452-2497* septies), Padova, 2005, p. 1861.

[40] G. MARASÀ, in C. IBBA-G. MARASÀ, cit., p. 701; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 434, che rileva come un problema di buona fede non si ponga per il primo acquirente in ordine temporale che iscrive per primo, pur essendo a conoscenza del sopravvenuto secondo acquisto da parte di un terzo; N. DE LUCA, *«Buona fede» e conflitto nell'attribuzione di quote di s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 518 ss.; G.A. RESCIO, *Gli effetti dell'iscrizione*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, cit., p. 168.

[41] Cfr. A.D. SCANO, *op. cit.*, p. 42, che si richiama a E. MOSCATI, Mala fides superveniens non nocet? *(Per la rilevanza di un dogma)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 323 ss., il quale, nel raffronto tra il sistema dell'art. 1147 cod. civ. e quello degli artt. 535, comma 2, 1776 e 2038, comma 1, cod. civ., rilevava la «coesistenza – nell'àmbito della buona fede in senso soggettivo - di due sistemi che si ispirano a principi nettamente contrapposti. La buona fede al fine della circolazione dei beni per la quale si deve far capo all'art. 1147, ult. comma, c.c. e la buona fede in funzione di esonero o di alleggerimento della responsabilità per la mancata restituzione della cosa, che richiede invece il requisito della 'continuità'».

[42] M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 435 s.; V. DE STASIO, *op. cit.*, p. 323 ss.; C. CHESSA, *op. cit.*, p. 54.

[43] M. SPERANZIN, *o.u.c.*, p. 436. Sostiene la natura eccezionale dell'art. 2740, comma 3, cod. civ., Cass., 18 agosto 2017, n. 20170, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, II, p. 17; *contra*, A.D. SCANO, *L'iscrizione nel registro delle imprese di domande giudiziali riguardanti quote di s.r.l. tra arbitrarietà e limiti del ragionamento analogico*, secondo il quale il criterio dell'anteriorità accompagnata dall'iscrizione ha valore generale*, in Giur. comm.*, 2016, II, p. 889 ss.; 897, nt. 48; nonché ID., *Il conflitto*, cit., p. 121 ss.

5. Configurabilità dell'acquisto *a non domino* della quota di società a responsabilità limitata e applicabilità analogica dell'art. 2470 cod. civ.

Le riflessioni che precedono danno conto del fatto che la previsione della buona fede quale necessario requisito soggettivo caratterizzante l'iscrizione del trasferimento rappresenta la chiave di volta nella interpretazione della fattispecie prevista nell'art. 2470, comma 3, cod. civ. Essa consente infatti di discernere il criterio di risoluzione del conflitto nel caso di doppia alienazione della quota societaria sia dalle fattispecie di doppia alienazione immobiliare che dalle ipotesi di plurima cessione del credito (o del contratto), individuando nella disciplina dell'art. 1155 cod. civ. l'archetipo della previsione in commento.

Proprio tale inquadramento risulta altresì risolutivo del quesito sulla configurabilità dell'acquisto *a non domino* di quota sociale: la lettera dell'art. 2740 cod. civ. come visto nulla dispone al riguardo, anzi testualmente limitando la sua sfera di applicabilità alla sola fattispecie di conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore. Tuttavia proprio il rilievo attribuito al requisito soggettivo, ed il suo incardinamento al momento della iscrizione, consentono di concludere che quella di cui all'art. 2740, comma 3, cod. civ. rappresenta *proprio* una fattispecie di acquisto *a non domino* in senso tecnico della quota sociale, come tale idonea non solo a risolvere (secondo la lettera del testo, peraltro) il conflitto fra più acquirenti della medesima partecipazione, bensì anche quello fra un primo dante causa e colui (secondo avente causa) che abbia successivamente acquistato la quota dal primo avente causa in base ad un titolo invalido.

Conferma di ciò si trae, sul piano generale, già dalla più autorevole dottrina in materia, la quale ha sottolineato come il disposto dell'art. 1155 cod. civ. altro non sia se non un'applicazione dell'art. 1153 cod. civ.: realizzandosi l'effetto traslativo *inter partes* già col mero consenso legittimamente manifestato, in forza del principio consensualistico di cui all'art 1376 cod. civ., nel caso di doppia alienazione mobiliare il secondo atto dispositivo realizzato dal dante causa perviene già, a rigore, da un *non dominus*, più esattamente individuabile in colui che è stato ma più non è titolare della quota al momento della (seconda) alienazione[44]. Il corollario, sul piano ontologico, è che si tratti di acquisto a titolo originario[45].

Né d'altra parte paiono persuasive le diverse obiezioni formulate rispetto alla tesi proposta. Agevolmente superabile appare anzi tutto quella fondata sulla mera lettera del

---

[44] L. MENGONI, *L'acquisto 'a non domino'*, cit., p. 13 ss.; F. POLIANI, *Doppie alienazioni e tutele*, in *Trattato dei diritti reali* diretto da A. Gambino e U. Morello, I, *Proprietà e possesso*, Milano, 2008, p. 672 ss.; C. CHESSA, *op. cit.*, p. 55.

[45] M. CENINI, *op. cit.*, p. 208 s.; C. CHESSA, *op. cit.*, p. 55; M. MALTONI, *op. cit.*, p. 1860, nt. 3. In posizione parzialmente diversa, con riferimento agli effetti della natura originaria dell'acquisto, D. GALLETTI, *Artt. 2469-2470*, in *Cod. comm. delle s.r.l.*, cit., p. 171, nt. 24, il quale, ancora vigente il libro soci, precisava che «la natura *a non domino* dell'acquisto non implica tuttavia anche l'estinzione degli eventuali vincoli realizzati sulla quota del titolare, purché (deve ritenersi) iscritti nel libro soci; e questo nonostante si enfatizzi a tratti anche la natura originaria dell'acquisto, che tuttavia non implica necessariamente l'estinzione dei diritti parziari, come l'interpretazione più accreditata delle discipline dell'usucapione e della confisca fanno ritenere»; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 434, secondo il quale «la conclusione, tuttavia, necessita di un'ulteriore precisazione, in quanto l'art. 1155 c.c. (e così l'art. 2740 c.c.) non costituisce *solo* una mera applicazione del principio alla base dell'art. 1153 c.c. l'art. 1155 c.c. individua infatti a favore del *secondo e successivo avente causa* un acquisto a titolo originario; essa presuppone anche, peraltro, la possibilità di un acquisto a titolo derivativo, in quanto se il primo acquirente subentra nel possesso successivamente ad una seconda alienazione compiuta dal suo stesso dante causa, fa suo il diritto di proprietà anche se in mala fede».

testo[46], la quale, oltre a non considerare l'evoluzione storica sottesa al disposto dell'art. 1155 cod. civ., appare confutabile già sul piano generale della teoria della interpretazione[47]. Ma tutt'altro che risolutivo appare altresì il rilievo che esclude aprioristicamente ed in via generale la configurabilità della buona fede in capo all'acquirente *a non domino*. Si sostiene, in tale impostazione, che se colui che trasferisce la quota non ne è mai stato titolare, allora egli non potrà mai risultare iscritto nel registro, ove invece comparirà il nominativo del (vero) titolare: tale fatto escluderebbe la buona fede del terzo acquirente al momento della iscrizione del suo acquisto. La tesi evidentemente non contempla proprio l'ipotesi - tuttavia ben plausibile nella realtà dei traffici - che l'atto di trasferimento della partecipazione, pur correttamente iscritto in capo al primo dante causa, sia nullo. Ciò evidentemente escluderebbe la titolarità della quota, senza tuttavia pregiudicare la possibilità della buona fede in capo al dante causa successivo[48].

Per quanto dunque la lettera dell'art. 2740, comma 3, cod. civ. contempli espressamente solo l'ipotesi di conflitto fra più acquirenti dal medesimo alienante, l'interprete non può non considerare l'omogeneità funzionale ricorrente fra l'ipotesi in cui il dante causa, non (più) titolare legittimato al trasferimento nel momento del secondo atto dispositivo, lo fosse invece al momento della prima alienazione, e quella in cui egli non fosse mai stato titolare della quota, per averla ad esempio previamente acquistata invalidamente: in entrambe le fattispecie l'interesse meritevole di tutela si incentra nella conservazione dell'acquisto, e comune può dunque essere il criterio risolutivo fondato sulla previa iscrizione (del trasferimento) da parte dell'acquirente in buona fede. Ne deriva l'applicabilità in via analogica del criterio della (prioritaria) iscrizione in buona fede anche per risolvere il conflitto tra effettivo proprietario della partecipazione societaria ed acquirente di buona fede, siccome appunto omogeneo è l'interesse alla conservazione dell'acquisto sia da chi non è più proprietario della quota (per averla già alienata una prima volta) sia da chi non ne è mai stato titolare[49].

Ancora una volta, l'individuazione della *ratio* sottesa alla regola, e l'accentuazione del profilo dell'interesse oggetto di tutela, costituisce il parametro-guida attraverso il quale risolvere i conflitti pur non espressamente contemplati nella lettera del testo normativo, così consentendo di colmare le apparenti lacune che esso presenti.

---

[46] F. BRIOLINI, *o.p. cit.*, p. 359 ss., spec. p. 367 ss.; C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 102 s.; V. MELI, *op. cit.*, p. 372;

[47] Sulla necessità di non arrestarsi al dato letterale, v. P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo* in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 275 ss. Per successivi sviluppi, ID., *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 317 ss., nonché ID., *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 7 ss. Si vedano anche, in senso analogo, G. D'AMICO, *Complessità e unitarietà nell'ordinamento giuridico nel prisma dell'interpretazione. Il contributo di un Maestro*, in *Corti calabresi*, 2008, p. 657 ss.; P. GROSSI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 914 ss.; P. MADDALENA, *Interpretazione sistematica e assiologica*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 65 ss.; M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, pp. 135 ss. e 185 ss.

[48] Nello stesso senso, efficacemente, M. CENINI, *op. cit.*, p. 208 s., spec. nt. 80; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazione*, cit., p. 430 ss.; M. MALTONI, *Commento all'art. 2470*, cit., p. 1861 ss.; F. TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata*, cit., p. 1427; con formula dubitativa, M. SPERANZIN-G. BORTOLUZZI, *Art. 2740*, in *Comm. del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, p. 383.

[49] M. CENINI, *op. cit.*, p. 208 ss., spec. p. 210.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica
Direttore: Giuseppe Giliberti
Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile
Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.
redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.